



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 9 gennaio 2015, n. 1

L.R. 11/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di VIA relativa del parco eolico da realizzare in agro di Gravina in Puglia in loc. "Lamacolma - Piano dell'Aspro - Piano dei Rizzi costituito da n. 20 aerogeneratori e relative opere di connessione ed una potenza complessiva di 40 MW. Proponente: Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l.

L'anno 2015 addì 9 del mese di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 05.12.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.06.2011 acquisita al prot. n. AOO_089_7093 del 12.07.2011 del Servizio Ecologia, la società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. presentava istanza di V.I.A. allegando alla stessa progetto definitivo e SIA;
- con nota prot. n. AOO_089_1410 del 17.2.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, attesa la necessità di dover provvedere alla definizione del provvedimento di V.I.A., chiedeva agli Enti/Amministrazioni interessate l'espressione dei propri pareri di competenza ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- con nota prot. n. AOO_089_2766 del 30.3.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS inviava alla società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. il parere reso dal Comitato VIA del 6.3.2012 comunicando il preavviso del parziale rigetto dell'istanza e invitando ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 a presentare eventuali controdeduzioni;
- con nota del 13.4.2012 acquisita al prot. n. AOO_089_3274 del 20.4.2012 del Servizio Ecologia, lo studio legale Macchi Gangemi in nome della società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. trasmetteva le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego di cui alla nota 2766/12;
- con ordinanza n. 594/2012 il T.A.R. Puglia - Sez. Prima nominava quale commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza 1060/2011, il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Puglia - Bari. (nella persona della dott.ssa Giuseppina Rizzo);
- con nota del 3.5.2012 acquisita al prot. n. AOO_089_3780 del 11.5.2012 del Servizio Ecologia, il commissario ad acta dott.ssa Giuseppina Rizzo in seguito all'ordinanza 594/2012 chiedeva al Servizio Ecologia che le venissero trasmesse eventuali determinazioni assunte e/o in procinto di essere assunte al fine di procedere all'autorizzazione unica comprensiva della verifica di assoggettabilità a VIA come statuito da sentenza 1060/2011:

- con nota del 10.7.2012 acquisita al prot. n. 5835 del 16.7.2012 del Servizio Ecologia, il commissario ad acta dott.ssa Giuseppina Rizzo sospendeva la procedura di autorizzazione unica comprensiva di verifica di assoggettabilità a VIA a causa dell'annullamento dell'autorizzazione unica con DD n.66/2011 della stazione elettrica RTN 380/150 kV di Terna S.p.A. a cui si sarebbe dovuta allacciare il parco eolico in questione.
- con nota del 4.3.2013 acquisita al prot. n. AOO_089_2485 del 8.3.2013 del Servizio Ecologia, il commissario ad acta dott.ssa Giuseppina Rizzo a seguito del deposito in data 01.03.2013 della rinnovazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica, integrata con gli elaborati progettuali delle opere per la connessione del Parco Eolico così come rilocalizzate, riapriva il procedimento di cui alla sentenza 1060/2011 e precedentemente sospeso con decreto commissariale n.3 del 03.07.2012.
- con successiva ordinanza n. 665/2013 il T.A.R. Puglia - riteneva non più necessaria l'attività del commissario ad acta ivi nominato quale ausiliario del giudice, rendendo di fatto la Regione Puglia nuovamente titolare del potere autorizzativo ai sensi del D.lgs. 387/2003 e al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- con nota del 16.5.2013 acquisita al prot. n. AOO_089_5090 del 27.5.2013 del Servizio Ecologia, la società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l trasmetteva la documentazione progettuale relativa alla delocalizzazione delle opere di rete;
- con nota del 17.5.2013 acquisita al prot. n. AOO_5444 del 7.6.2013 del Servizio Ecologia, la società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l presentava istanza di valutazione di incidenza relativo al progetto di delocalizzazione delle opere di connessioni alla RTN;
- con nota del 7.6.2013 acquisita al prot.n. AOO_089_5974 del 18.6.2013, con nota del 14.6.2013 acquisita al prot. n. AOO_089_6797 del 10.7.2013, con nota del 14.6.2013 acquisita al prot. n. AOO_089_6798 del 10.8.2013 del Servizio Ecologia, la società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l comunicava di aver trasmesso il progetto definitivo relativo alle opere di delocalizzazione della S.E. di connessione alla RTN agli Enti/Amministrazioni interessati;
- con nota del 12.8.2013 acquisita al prot. n. AOO_089_7241 del 22.8.2013 del Servizio Ecologia, la società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l trasmetteva copia delle pubblicazioni a mezzo stampa e BURP relative al progetto di delocalizzazione delle opere di connessione alla RTN;
- con nota prot. n. AOO_089_8583 del 16.09.2013 il Servizio Ecologia - ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS comunicava alla società proponente che considerate le modifiche progettuali apportate inerenti il tracciato del cavidotto, nuova localizzazione della sottostazione MT/AT e nuova stazione elettrica 380/150 KV dovevano considerarsi superati i rilievi svolti nella nota prot. n. AOO_089_2766 del 30.03.2012 (preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. ii.);
- con nota del 18.04.2014, acquista al prot. n. AOO_089_4222 del 29.04.2014, la società proponente chiedeva la conferma del parere favorevole con prescrizioni, del comitato V.I.A. espresso nella seduta del 06.03.2012 relativo alla realizzazione dei cinque aerogeneratori identificati con in nn. 33, 35 36, 37 e 38 e rinvio della valutazione del progetto ad una prossima seduta del Comitato VIA, in attesa dei procedimenti di riesame dei parerei ARPA Puglia del servizio Agricoltura e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. AOO-089_3645 del 11.04.2014 il Comitato regionale per la VIA, valutata la documentazione a corredo dell'istanza di VIA (progetto definitivo e nuova soluzione di connessione alla RTN) esprimeva nella seduta del 08.04.2014 parere sfavorevole alla realizzazione della proposta progettuale in valutazione con esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 33-35 e opere di connessione alla RTN;
- con nota prot. n. AOO_089_6100 del 26.06.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio programmazione,

politiche energetiche, VIA e VAS convocava per il giorno 10.07.2014 una conferenza di servizi ai fini della presa d'atto del parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 08.04.2014 (prot. n. 3645/2014), analisi delle osservazioni al parere del Comitato, acquisizione di ulteriori pareri trasmessi dagli Enti interessati, assunzione del giudizio di compatibilità ambientale;

- in accoglimento delle richieste avanzate dalla società proponente in sede di conferenza di servizi del 10.07.2014, quali la rimessione della pratica [...] al Comitato VIA con l'espressa indicazione di confermare il proprio precedente parere del 06 marzo 2012 recante il giudizio di compatibilità ambientale positiva relativa ai cinque aerogeneratori indicati con i nn. 33-35-36-37-38 [...], la succitata conferenza veniva rinviata al fine di consentire allo Scrivente le proprie valutazioni in merito a quanto osservato dalla società proponente in sede di conferenza;

Rilevato che:

- il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 18.11.2014, in considerazione delle risultanze della conferenza di servizi del 10.07.2014, esaminate le controdeduzioni del proponente, confermava le proprie valutazioni espresse nel precedente parere (espresso nella seduta del 08.04.2014);

Considerato che:

- con nota prot. n. AOO_089_11287 del 21.11.2014, il Servizio Ecologia convocava per il giorno 05.12.2014 una nuova conferenza di servizi a i fini della presa d'atto del parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 18.11.2014, analisi delle osservazioni al parere del Comitato, acquisizione di ulteriori pareri trasmessi dagli Enti interessati, assunzione del giudizio di compatibilità ambientale;

Rilevato che:

- nell'ambito della succitata conferenza di servizi, la società proponente rilevava che [...] Pur nel rispetto delle valutazioni espresse dal comitato in merito al giudizio non favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori identificati dai nn. 36, 37 e 38, la Società ritiene che il solo aerogeneratore indicato con il n. 36, avendo una distanza di circa 1,7 Km dall'area ritenuta critica rappresentata dalla "Masseria Sgarrone", distanza comunque maggiore della distanza dell'aerogeneratore identificato dal numero 33 per il quale è stata espressa una valutazione favorevole, possa essere ritenuto compatibile sotto il profilo ambientale e dei potenziali impatti sull'avifauna in virtù della mancata realizzazione degli aerogeneratori nn. 37 e 38.

- il Presidente della conferenza di servizi, pur riservandosi di esprimere le proprie valutazioni di merito, chiedeva al Comitato VIA, nella seduta del 23.12.2014, un approfondimento del parere già espresso nelle sedute del 08.04.2014 e 18.11.2014, in considerazione di quanto rilevato dalla Società proponente in sede di conferenza di servizi del 05.12.2014;

- il Comitato VIA, nella seduta del 23.12.2014 [...] dopo approfondita discussione e con riesame della documentazione consegna tecnica consegnata, nonché delle caratteristiche ambientali del sito di intervento, ha preso atto che l'aerogeneratore 36, posto alla distanza di circa 1,7 km dal sito Masseria Sgarrone, indipendentemente dalla distanza stessa dal sito, di per sé relativa, può essere considerato compatibile con le rilevanze naturalistiche evidenziate, ritenendo [...] quindi di esprimere il proprio parere favorevole sulla compatibilità ambientale di detto aerogeneratore, pur richiedendo che in fase di esercizio debbano porsi in essere attenti monitoraggi sui transiti dell'avifauna.

Considerato che:

- con nota prot. n. AOO_089_13281 del 23.12.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A.,, in considerazione delle risultanze della conferenza di servizi del 05.12.2014 e del parere reso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 23.12.2014, comunicava alla società proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii, i motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di V.I.A. relativa alla proposta progettuale oggetto di valutazione, con esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 33,

35 e 36 e relative opere di connessione alla RTN. Invitava, altresì, la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni nel termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento del preavviso di rigetto parziale, evidenziando che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti;

- la Società proponente non ha inviato nei termini assegnati le proprie osservazioni al preavviso di rigetto parziale (ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.);

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITI i pareri resi, ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011, dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 08.04.2014, 18.11.2014 e 23.12.2014 che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze delle Conferenze di Servizi del 10.07.2014 e del 05.12.2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 13281/2014), la Società proponente non ha trasmesso le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri resi dal Comitato regionale per la VIA e alle risultanze della conferenza di servizi del 05.12.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo relativo alla proposta progettuale oggetto di valutazione, con esclusione degli aerogeneratori identificati dai numeri 33-35-36 e relative opere di connessione alla RTN per i quali si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale. Proponente: Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. - sede legale via Torino, 61 Milano;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Bari, al Comune di Gravina in Puglia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

vd di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
